



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALDO MORO"
Via XXIV Maggio 55 - 21040 CISLAGO (VA) - Tel. 0296380087
Codice Fiscale **85002700129** - Codice Ministeriale **VAIC851006**
Secondaria di I° grado Tel. 0296380087 - Primaria Tel. 0296380296
E-mail: segreteria@icscislago.it Pec: vaic851006@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icscislago.edu.it



NORME E CRITERI PER GLI SCRUTINI E LA CONDUZIONE DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

(approvati dal Collegio dei Docenti in data 13 maggio 2026 e dal Consiglio d'Istituto in data 21 maggio 2026)

	pag.
1. Quadro normativo di riferimento	2
2. Scrutini	3
2.1. Criteri generali per la valutazione	3
2.2 Composizione del Consiglio di classe	3
2.3 Criteri ammissione	5
2.3.1 Valutazione del comportamento	6
2.3.2 Alunni/e diversamente abili (D.A.)	6
2.3.3 Validità dell'anno scolastico	6
2.3.4 Giudizio di non ammissione: legittimità, procedure e comunicazione	7
2.3.5 Voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo d'istruzione	7
2.4 Ammissione candidati privatisti	8
3. Prova nazionale INVALSI	9
4. Certificazione delle competenze	10
5. Esame di Stato	11
5.1 Prova scritta relativa alle competenze di ITALIANO	12
5.2 Prova scritta relativa alle competenze di MATEMATICA	12
5.3 Prova scritta relativa alle competenze di LINGUE STRANIERE	13
5.4 Colloquio	13
5.5 Candidati con disabilità	14
5.6 Valutazione finale	14
5.7 Attribuzione della lode	14

1. Quadro normativo di riferimento

- Legge di conversione 25 ottobre 2007, n. 176;
- “Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008 e, in particolare, l’articolo 1, comma 4, lettere a e b, relativamente al ripristino del giudizio di ammissione e all’istituzione di una prova scritta a carattere nazionale per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- D. M. 26 agosto 1981, (Criteri orientativi per gli esami di licenza media);
- Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 – “Norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione” e, in particolare, gli articoli 8 e 11 relativi alla valutazione, scrutini ed esami;
- D.M. 31 luglio 2007, concernente le Indicazioni per il curriculum per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e, in particolare, il capitolo riferito all’Organizzazione del curriculum e lo specifico riferimento ai “Traguardi per lo sviluppo delle competenze”;
- Direttiva ministeriale 19 dicembre 2007, n. 113 per il recupero e il sostegno nella scuola secondaria di I grado;
- Circolare Ministeriale n. 32 del 14 marzo 2008: scrutini finali ed esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- Circolare ministeriale n. 46 del 7 maggio 2009: valutazione del comportamento ai fini dell’esame di Stato;
- Circolare ministeriale n. 51 del 20 maggio 2009: anno scolastico 2008/2009 – esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- Regolamento (D.P.R. 122 del 22 giugno 2009);
- D. M. n. 254 del 16 novembre 2012 Indicazioni Nazionali per il Curriculum della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di Istruzione;
- Circolare ministeriale n. 3 del 13 febbraio 2015: Adozione sperimentale dei nuovi modelli nazionali di certificazione delle competenze nelle scuole del primo ciclo di istruzione;
- Legge n. 107 del 13 luglio 2015;
- D.M. 03.10.2017, PROT. n. 742 Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione;
- D.M. 741 del 3/10/2017 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- Nota Ministeriale n. 1865 del 10 ottobre 2017: Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione;
- Documento Ministeriale INDICAZIONI NAZIONALI E NUOVI SCENARI;
- Nota Ministeriale n. 2936 del 20 febbraio 2018: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione – Indicazioni svolgimento prove INVALSI;
- D.M. 176/2022 Decreto recante la disciplina dei percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado;
- Nota informativa del 7 febbraio 2023;
- Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 22 dicembre 2022, n. 328, concernente l'adozione delle Linee guida per l'orientamento, relative alla riforma 1.4 "Riforma del sistema di orientamento", nell'ambito della Missione 4 - Componente 1- del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
- Linee guida per le discipline STEM (Nota prot. 4588 del 24 ottobre 2023);
- D.M. 14 del 30/01/2024 “Schema di decreto di adozione dei modelli di certificazione delle competenze”;
- Legge n.150 del 1 ottobre 2024 “Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati.”

- Ordinanza ministeriale n. 3 del 9 gennaio 2025 “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e la valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado”;
- Nota ministeriale n.2867 del 23 gennaio 2025 “Indicazioni in merito alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e alla valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado”.

2. Scrutini

2.1. Criteri generali per la valutazione

La scuola pone al centro la persona che apprende con l'originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali. Allo scopo di valorizzare l'unicità e la singolarità di ogni studente, nell'ambito di una cittadinanza unitaria e plurale al contempo, la scuola promuove un'educazione che spinga ciascuno a fare scelte autonome e feconde, quale risultato di un confronto continuo della sua progettualità con i valori che orientano la società in cui vive. In tale prospettiva, la scuola si impegna per il successo scolastico di tutti gli alunni, con una particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità e di svantaggio.

Nell'assolvere il proprio ruolo istituzionale, la scuola tiene conto, nella progettazione formativa, del profilo dello studente al termine del primo ciclo d'istruzione, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, degli obiettivi specifici di apprendimento previsti dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo in riferimento alle diverse discipline; verifica periodicamente e con sistematicità i progressi di ogni alunno, in termini di capacità, competenze, conoscenze e abilità; si assume la responsabilità dei risultati e dei livelli di apprendimento che i propri alunni raggiungono e mira a garantire a tutti una partenza, solida e sicura, per l'itinerario scolastico che prosegue con il secondo ciclo di istruzione.

La valutazione, che precede, accompagna e segue i percorsi d'insegnamento/apprendimento, scaturisce pertanto dalla fiducia nelle potenzialità di ogni studente e assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.

Nel rispetto di quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, sarà dunque compito dei docenti porre in atto azioni d'insegnamento/apprendimento volte a garantire, in relazione ad ogni studente, sia il raggiungimento degli standard d'apprendimento previsti a livello nazionale, sia la promozione e la valorizzazione della propria eccellenza, rendendolo altresì consapevole del proprio bagaglio di conoscenze, abilità, competenze e capacità e fornendogli al contempo indicazioni per il miglioramento.

2.2 Composizione del Consiglio di classe

La particolarità del Consiglio di classe degli scrutini intermedi e finali è che esso opera come “collegio perfetto”, ossia con la partecipazione di tutti i docenti, per la validità delle deliberazioni da assumere.

Pertanto è obbligatoria la sostituzione del docente assente - per malattia o per collocamento in altra situazione di “status” che ne giustifichi l'assenza (permesso per gravi motivi personali o familiari; congedo per maternità ecc.) - con un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola.

Il docente assente non può essere sostituito da un docente dello stesso consiglio di classe anche se di materia affine, sempre per il principio che il numero dei componenti del Consiglio di classe non deve risultare invariato.

Della sostituzione va fatta debita menzione nel relativo verbale.

Se nell'Istituzione scolastica non vi è un docente della stessa materia o comunque avente titolo ad insegnarla (e ovviamente non si può rimandare lo scrutinio) si deve necessariamente ricorrere ad una nomina per scorrimento delle graduatorie dei supplenti.

Un docente può svolgere contemporaneamente e senza nessuna incompatibilità di funzione l'incarico di segretario e quello di coordinatore all'interno dello stesso consiglio di classe (potrà anche svolgere tali funzioni in più consigli di classe), però le due figure devono essere distinte quando il coordinatore viene delegato dal Dirigente a svolgere le funzioni di presidente del CdC. Il Dirigente Scolastico può delegare il collaboratore vicario a presiedere lo scrutinio se il Dirigente Scolastico è assente dal servizio perché collocato in particolari posizioni di "status" (assenza per malattia, ferie, ecc.) che gli impediscono di svolgerne i compiti.

Non è assolutamente ammessa la delega al vicario, pena nullità dello scrutinio, se questi non fa parte dello stesso Consiglio di classe e nello stesso tempo il Dirigente è "presente" a scuola.

Il voto è deciso dal consiglio di classe

La valutazione degli apprendimenti spetta al consiglio di classe con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.

Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l'ultimo quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati. Per tale motivo i voti sono solo "proposti" dal docente ma ratificati o modificati dal consiglio di classe.

I voti sono espressi da ogni singolo docente in decimi (voto intero). Il docente è tenuto a dare motivazione della sua proposta di voto in base anche ai criteri valutativi indicati dal Collegio dei docenti. Ciò risponde al principio di trasparenza, che è il principio cardine della valutazione, e nello stesso tempo se le valutazioni espresse all'interno del Consiglio di classe sono debitamente motivate si ritengono insindacabili. In caso contrario, i relativi atti sono impugnabili davanti al giudice amministrativo e suscettibili di annullamento. In caso di deliberazioni da assumere a maggioranza non è ammessa l'astensione. Tutti i docenti devono votare compreso il presidente il cui voto prevale in caso di parità.

L'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno/a viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

- Il docente di sostegno

I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei Consigli di classe e dei Collegi dei docenti.

I docenti di sostegno partecipano al processo educativo di tutti gli allievi della classe e quindi fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe con diritto di voto per tutti gli allievi della classe, siano certificati o non certificati.

Se ci sono più docenti di sostegno che seguono lo stesso allievo disabile, questa partecipazione deve “confluire” su un’unica posizione e quindi il loro voto all’interno del Consiglio di classe vale “uno”. Questa “unica” posizione vale per ogni allievo.

Il docente di sostegno fa parte a pieno titolo della Commissione d’esame anche se l’allievo disabile per cui è stato assegnato alla classe non dovesse essere ammesso agli esami o si è ritirato durante l’anno.

- ***Il docente di religione cattolica***

Fa parte, al pari degli altri docenti, degli organi collegiali dell’istituzione scolastica e possiede pertanto lo status degli altri docenti. Non esprime un voto numerico in decimi, limitandosi a compilare una speciale nota, da consegnare assieme al documento di valutazione. Vota per l’ammissione o la non ammissione di un allievo alla classe successiva o agli esami finali, limitatamente agli alunni che hanno seguito l’attività di R.C. Qualora il suo voto in sede di scrutinio finale risultasse determinante, diviene un giudizio motivato scritto a verbale.

- ***Il docente di alternativa alla religione cattolica***

Il docente di attività alternativa alla religione partecipa a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini periodici e finali limitatamente agli alunni che seguono le attività medesime. Negli scrutini bisogna effettuare un’analogia con il docente di religione cattolica, compreso quindi l’utilizzo della stessa scala valutativa.

2.3 Criteri ammissione

Laddove in sede di scrutinio qualche voto proposto dai singoli docenti sia al di sotto del sei, per esaminare l’ammissione o non ammissione dell’allievo alla classe successiva o all’esame di Stato, il dirigente, dopo aver diretto la discussione, considerati gli orientamenti in essa scaturiti e le posizioni emerse, pone in votazione l’ammissione o la non ammissione.

La decisione, assunta a maggioranza, deve essere debitamente verbalizzata e motivata. Per motivare a verbale le ragioni della decisione presa, il Consiglio di classe prende in considerazione i seguenti fattori e condizioni:

favorevoli all’ammissione:

- presenza di disturbi dell’apprendimento diagnosticati o comunque rilevati
- limitata scolarizzazione in Italia; situazione linguistica e culturale inizialmente sfavorevole
- situazione socio-familiare o personale tale da penalizzare le condizioni dell’apprendimento
- eventuali ripetenze
- massimo 3 valutazioni negative

sfavorevoli all’ammissione:

- impegno e rendimento inferiori alle effettive capacità dell’allunno/a
- mancata maturazione delle competenze cognitive e strumentali adeguate a sostenere con possibilità di beneficio il proseguo del percorso scolastico con una ragionevole e fondata aspettativa che la ripetenza sia l’opzione più favorevole per l’acquisizione delle competenze e conoscenze indispensabili.

In caso di esito favorevole all’ammissione alla classe successiva o all’Esame, i voti insufficienti sono riportati nel documento di valutazione. In casi di ammissione alla classe successiva deliberata in presenza di carenze relative al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. In caso di esito sfavorevole all’ammissione l’allievo non è ammesso alla classe successiva o all’Esame.

Alunno/a non classificato nel I quadrimestre in alcune discipline ha diritto di sostenere l’esame di Stato se è stato valutato dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale.

Alunno/a presentato allo scrutinio finale con proposta di non classificazione in una o più discipline può sostenere l’esame di Stato se il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, dopo aver esaminato attentamente le motivazioni poste alla base delle proposte di non classificazione in

qualche disciplina e dopo aver considerato tutti gli elementi a disposizione, delibererà di procedere alla valutazione dell'alunno in questione in tutte le discipline e se, sulla base degli elementi di valutazione a disposizione, il Consiglio ne deciderà l'ammissione.

Tale giudizio può essere non espresso e quindi il Consiglio di classe può assegnare all'alunno/a il N.C., con il risultato della non ammissione alla classe successiva o all'esame, solo se l'alunno/a in questione è stato fisicamente assente da scuola un tempo tale per cui i docenti non sono in possesso di elementi valutativi tali da consentire l'attribuzione di un voto in decimi in una o più discipline.

2.3.1 Valutazione del comportamento

La legge 1° ottobre 2024, n. 150 ha apportato significative novità anche in tema di valutazione del comportamento per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, innovando l'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017, in termini di modalità di valutazione e di ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.

Il comportamento di alunni/e viene valutato con voto in decimi e che il voto di comportamento attribuito nello scrutinio finale deve tenere conto dell'intero anno scolastico, anche in riferimento a eventuali episodi che possono aver determinato l'applicazione di sanzioni disciplinari.

Si evidenzia che il voto di comportamento costituisce un elemento determinante per la non ammissione dell'alunno alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

Infatti, nel caso in cui il consiglio di classe attribuisca nello scrutinio finale un voto inferiore a sei decimi, è disposta la non ammissione dell'alunno/a, anche in presenza di una valutazione pari o superiore a sei decimi nelle discipline del curriculum.

2.3.2 Alunni/e diversamente abili (D.A.)

La competenza dell'ammissione alla classe successiva o all'esame è esclusiva del Consiglio di classe, con la presenza della sola componente docente. Il parere dei genitori dell'allievo o del GLI (Gruppo di Lavoro Inclusione) non possono in nessun caso essere determinanti.

Nel caso di alunni/e con esigenze educative particolari, nulla vieta che il PEI possa prevedere un percorso fortemente individualizzato, senza che questo comporti la necessità di rallentare o posticipare l'avvio del percorso scolastico. Con ciò non si esclude la possibilità di ripetenza.

L'alunno/a sarà valutato in riferimento non ad obiettivi standard, ma agli obiettivi didattici previsti espressamente nel PEI (Piano educativo Individualizzato).

La valutazione, e quindi l'esito scolastico, non può essere condizionato da considerazioni e pregiudizi rispetto all'idoneità o meno della struttura di futura frequenza.

Ciò vale sia per gli scrutini sia per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva o all'Esame di stato.

Attestato di credito formativo: Per gli alunni con disabilità (PEI - DI 182/2020) che non possono sostenere alcuna prova nemmeno in forma suppletiva e/o domiciliare verrà rilasciato un **attestato di credito formativo**. Questo documento è utile per l'iscrizione e la prosecuzione del percorso scolastico nella scuola secondaria di secondo grado (scuole superiori), ma solo per il perseguimento di obiettivi finalizzati all'integrazione e non al conseguimento di un titolo di studio di scuola superiore.

2.3.3 Validità dell'anno scolastico

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno/a alunno/a, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato così di seguito esplicitato:

- per gli alunni iscritti al corso ordinario sono ammesse 247,50 ore di assenza dalle lezioni su un monte ore di 990.

Per casi eccezionali, la normativa vigente consente di adottare motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. Tra le motivate deroghe in casi eccezionali possono essere incluse:

- assenze per malattia giustificate con certificato medico;
- le assenze per gravi ragioni di famiglia debitamente motivate (lutto di parente stretto, trasferimento famiglia, ecc.);
- il ricovero in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali alunni/e seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura;
- situazioni di disagio familiare e/o personali segnalate dai servizi sociali;
- iscrizione nel corso dell'anno di alunni/e provenienti da scuole di paesi stranieri o di alunni/e che per motivi particolari non abbiano frequentato scuole italiane;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano);
- adesione a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese che considerino come riposo certi giorni/periodi.

In particolare, ogni Collegio Docenti, può deliberare a propria volta ulteriori e motivate deroghe. Il coordinatore di classe, in ogni caso, nel momento in cui le assenze rischiano di avvicinarsi al limite consentito per l'ammissione, dà opportuna comunicazione personale e scritta ai genitori. Il Consiglio di classe, sulla base di quanto risulta dai colloqui con le famiglie, può prendere in considerazione anche l'individuazione di specifici motivi di deroga che vengono poi ratificati dal Collegio docenti. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che esse non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione. Il superamento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, che condizioni la possibilità di procedere alla valutazione, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo. Pertanto, l'alunno/a che abbia tutte le assenze "giustificate", ma non abbia riportato un numero congruo di valutazioni (osservazioni del docente, esercitazioni, attività di apprendimento cooperativo...) non può essere scrutinato. In tale caso la verbalizzazione e la successiva registrazione della decisione riporteranno letteralmente "l'esclusione dallo scrutinio finale". Quindi, per alunni/e eventualmente interessati/e, non si procede a scrutinio: il che comporta che non vi è proposta di voto da parte dei singoli docenti, anche quelli che eventualmente disponessero di elementi valutativi sufficienti, né tantomeno la loro attribuzione (che avviene appunto in sede di scrutinio).

2.3.4 Giudizio di non ammissione: legittimità, procedure e comunicazione

In caso di non ammissione il coordinatore di classe, al termine degli scrutini e prima della pubblicazione dei risultati, darà opportuna comunicazione alla famiglia.

2.3.5 Voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo d'istruzione (curricolo triennale)

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal Consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico complessivo compiuto dall'alunno/a. In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all'esame medesimo, senza attribuzione di voto. La decisione relativa all'ammissione agli esami appartiene al Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico, a garanzia della uniformità dei giudizi sia all'interno della classe, sia nell'ambito di tutto l'istituto. L'esito della valutazione è pubblicato tramite Registro elettronico, con indicazione "Ammesso", ovvero "Non ammesso" e comunicato alle

single famiglie. Il voto di ammissione può essere inferiore a 6/10, qualora l'alunno sia stato ammesso anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame.

La valutazione, periodica e annuale, affidata ai docenti, accerta nel corso del triennio il raggiungimento degli obiettivi formativi ai fini del passaggio al periodo scolastico successivo, considerando anche il comportamento degli alunni e ferma restando la possibilità di non ammettere all'anno successivo in caso di accertate gravi carenze. La valutazione deve essere:

- finalizzata a sostenere, motivare, orientare, valorizzare la crescita e l'apprendimento;
- tesa alla promozione e alla valorizzazione delle capacità e delle caratteristiche individuali;
- relazionale, condivisa, realizzata nello scambio comunicativo tra docenti e alunni/e;
- comunicata ad alunni/e nei suoi valori positivi e nelle sue intenzioni costruttive.

La valutazione deve avere funzione di:

- verifica degli apprendimenti individuali;
- promozione della motivazione;
- mezzo di formazione;
- informazione agli alunni per avviare processi di autovalutazione

Le metodologie e gli strumenti adottati consistono in:

- osservazioni in itinere;
- prove oggettive;
- questionari;
- esercitazioni;
- relazioni;
- produzioni orali e scritte

In definitiva, la valutazione fornisce informazioni sui risultati, ha funzione di diagnosi o di bilancio, d'orientamento, di conoscenza di sé, di valorizzazione delle capacità, d'uso formativo dell'errore e dell'insuccesso. Perciò, pur non intendendo racchiudere in un voto il complesso processo valutativo, al "voto di ammissione" triennale corrispondono una serie di rilevazioni che tengono conto della maturazione personale dell'alunno/a secondo una visione olistica, circostanziata da eventi, da risultati ottenuti e da dati soggettivi ed oggettivi.

In particolare il voto di ammissione viene attribuito tenendo in considerazione i seguenti fattori nella loro prospettiva evolutiva:

- bisogni formativi individuali e personalizzazione del percorso formativo;
- processi motivazionali (comportamento, impegno e partecipazione, attenzione, collaborazione);
- media dei voti;
- livello di apprendimento e competenze maturate.

Sulla base di quanto detto, il voto di ammissione verrà calcolato tenendo conto per il 25% della media finale della classe prima, per il 30% di quella della classe seconda; per il 45% della media finale della classe terza, arrotondati all'unità superiore per frazione pari o superiore allo 0,5.

2.4 Ammissione candidati privatisti

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti:

- I candidati privatisti che compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado; sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio;

- I candidati privatisti che abbiano presentato domanda ad una scuola statale o paritaria entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento;
 - I candidati privatisti che abbiano partecipato alle prove INVALSI (articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017) presso l'istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l'esame di Stato.
- Per i candidati privatisti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliono avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, deve essere fornita, unitamente alla domanda, anche copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 e, aver predisposto, il Piano Educativo Individualizzato o il Piano Didattico Personalizzato.

3. Prova nazionale INVALSI

L'articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017 prevede che le alunne e gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado partecipino, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Per il corrente anno scolastico la partecipazione alle prove costituisce requisito di ammissione all'esame. Gli esiti delle prove INVALSI confluiscono nella certificazione delle competenze in livelli descrittivi distinti per Italiano (6 livelli), Matematica (6 livelli), comprensione della lettura della Lingua Inglese (4 livelli) e dell'ascolto (4 livelli).

PROVA NAZIONALE INVALSI	
DATA	Nei giorni compresi tra il 8 e il 30 aprile 2026 , secondo il calendario definito dall'Istituzione scolastica.
DURATA	• Italiano: 90 minuti • Matematica: 90 minuti • Inglese: 90 minuti (comprensivi di 10 minuti di pausa tra la sezione di comprensione della lettura e quella di comprensione dell'ascolto).
MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE	Le prove saranno svolte in modalità computer based , in laboratorio di informatica.
ALUNNI CON DSA (DISTURBO SPECIFICO DELL'APPRENDIMENTO: dislessia, discalculia ecc.)	Gli alunni con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento (Legge 170/2010) hanno diritto ad avere a disposizione un tempo aggiuntivo (15 minuti) per svolgere la prova nazionale e ad utilizzare gli strumenti compensativi.

ALUNNI CON DISABILITÀ	Per gli alunni con disabilità certificata la prova sarà in formato cartaceo. Il consiglio di classe può predisporre eventuali adattamenti alla prova , ed anche l'esonero da una o più prove . Gli alunni dispensati da una o più prove o che sostengono una prova differenziata, non riceveranno la certificazione delle competenze relativa alle prove INVALSI .
ALUNNI NON VEDENTI	Per gli alunni non vedenti e/o con disabilità visiva, l'INVALSI provvede alla predisposizione della prova nazionale secondo le modalità indicate dalla scuola (copia ingrandita, copia su supporto digitale, copia in formato Braille).
ALUNNI BES (NON CERTIFICATI) e NAI	Per gli alunni con svantaggio scolastico (socio-economico, linguistico, culturale) riconosciuto da un PDP, possono essere adottati strumenti compensativi come il tempo aggiuntivo (15 minuti), ma non misure dispensative (cioè non si può evitare la prova).
CORREZIONE E VALUTAZIONE	La correzione delle prove è a cura di INVALSI. Ai sensi dell'art. 4, c. 2 e c. 3 del D.M. 742/2017, l'INVALSI predispone e redige la certificazione delle competenze relative alla prova nazionale che le singole scuole ricevono entro la fine dell'anno scolastico, prima dello scrutinio finale.
PROVA NAZIONALE E ESAME CONCLUSIVO	Le prove non costituiscono una delle prove dell'esame conclusivo, ma sono requisito necessario per la partecipazione all'esame stesso.

4. Certificazione delle competenze

In campo pedagogico-didattico è oggi ritenuto competente colui che ha trasformato le proprie capacità in un agire consapevole, autonomo e responsabile che gli permette di affrontare “bene”, in una data situazione, un problema, un compito, un progetto, utilizzando al meglio tutto il sapere posseduto e le risorse interne ed esterne che sono a sua disposizione. Tale significato di “competenza” trova spazio nelle Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2006 e nel Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 2008:

“Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia”.

Alla luce di tale definizione, recepita tra l'altro dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, la dimensione personale, la situazionalità e il possesso consapevole del sapere acquisito

rappresentano gli elementi costitutivi della competenza al cui sviluppo i docenti devono professionalmente contribuire, assumendosi al contempo la responsabilità di una loro valutazione e certificazione.

La valutazione delle competenze non può prescindere dai dati raccolti nella valutazione delle conoscenze/abilità e del comportamento, ma non può nemmeno essere ridotta a questo.

L'apprendimento che una persona realizza, infatti, non è mai riducibile a qualcosa di esterno al soggetto (sia esso un contenuto cognitivo o un comportamento), ma necessita sempre, per il suo realizzarsi, di un sé autonomo, libero e responsabile. In quest'accezione, la competenza rappresenta l'insieme delle buone capacità potenziali di ciascuno, portate unitariamente al miglior compimento possibile nelle particolari situazioni date ed indica ciò che ognuno è effettivamente in grado di fare, pensare e agire in un determinato momento, nell'unità della propria persona, di fronte all'unità complessa dei problemi (personali e professionali) che è chiamato ad affrontare e risolvere.

Competenza, dunque, come "qualcuno che agisce bene, come si deve, nel contesto dato".

Competenza come agire "situato" che coinvolge sempre, allo stesso tempo, nell'unità della persona, dimensioni razionali, affettive, morali, estetiche, motorie, sociali, espressive ecc.

Per questo, la valutazione delle competenze esige l'utilizzo di strumenti d'analisi più qualitativi che quantitativi, più storici, ermeneutici e descrittivi che statistici e docimologici, più sintetici che analitici.

La certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato. Dall'a. s. 2023/2024 viene adottato un nuovo modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 14 del 30/01/2024 "Schema di decreto di adozione dei modelli di certificazione delle competenze". Il modello è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura da INVALSI, che descrive i livelli conseguiti nelle prove nazionali di italiano e matematica. e da una ulteriore sezione, che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale

Per gli studenti con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

In sede di scrutinio finale, i docenti possono intervenire sul modello standard in due modi:

- **Adattamento dei descrittori:** I descrittori dei livelli di competenza possono essere modificati o integrati per descrivere meglio i risultati raggiunti dall'alunno in relazione al suo piano di studi.
- **Note esplicative:** È possibile inserire note che spieghino quali strumenti compensativi o misure dispensative siano stati utilizzati per permettere all'alunno di raggiungere quel determinato livello.

5. Esame di Stato

L'esame di Stato è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno al termine del primo ciclo di istruzione.

Presso ciascuna istituzione scolastica è costituita una commissione d'esame composta da tutti i docenti del Consiglio di classe in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Per ogni istituzione scolastica statale svolge le funzioni di Presidente della commissione il Dirigente Scolastico preposto.

In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di Presidente della commissione un docente collaboratore del Dirigente Scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, appartenente al ruolo della scuola secondaria.

La commissione si articola in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai docenti dei singoli consigli di classe. Ogni sottocommissione individua al suo interno un docente coordinatore. I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

L'esame di stato conclusivo del primo ciclo per l'anno scolastico 2025/2026 è disciplinato dalla nota informativa del 7 febbraio 2023 e si compone di:

- una prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata dall'art. 7 del DM 741/2017;
- una prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall'art. 8 del DM 741/2017;
- una prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate;
- colloquio orale, come disciplinato dall'art. 10 del DM 741/2017. Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica;
- per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l'esame di Stato si svolge con le modalità previste dall'articolo 14 del DM 741/2017;
- per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

5.1 Prova scritta relativa alle competenze di ITALIANO

La prova scritta di italiano (DM 741/2017, articolo 7) è finalizzata ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte dei candidati e fa riferimento alle seguenti tipologie:

- A. testo narrativo o descrittivo;
- B. testo argomentativo;
- C. comprensione e sintesi di un testo.

La prova può essere strutturata in più sezioni relative alle tipologie di cui sopra. Le tracce sul testo narrativo o descrittivo devono indicare: situazione, argomento, scopo e destinatario. Le tracce sul testo argomentativo fornire apposite indicazioni di svolgimento. Le tracce sulla comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico possono richiedere la riformulazione del testo medesimo.

Le tracce devono essere coerenti con il Profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze sulla base delle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione. Nella valutazione si terrà conto di:

- Pertinenza alla traccia e alla natura del testo;
- Correttezza: ortografia, sintassi, lessico;
- Organicità e coerenza;
- Presenza di considerazioni e riflessioni personali.

LA PROVA DI ITALIANO AVRÀ LA DURATA DI 4 ORE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO (in allegato)

5.2 Prova scritta relativa alle competenze di MATEMATICA

La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche (DM 741/2017, articolo 8) è intesa ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dai candidati, tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni).

La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie: a) problemi articolati su una o più richieste;

b) quesiti a risposta aperta.

Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

Nella valutazione si terrà conto di:

- conoscenza e applicazione di regole in ambito aritmetico, geometrico ed algebrico;
- procedimento risolutivo e correttezza di calcolo;
- completezza della risoluzione;
- uso dei linguaggi specifici.

LA PROVA DI MATEMATICA AVRÀ LA DURATA DI 3 ORE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI MATEMATICA in allegato

5.3 Prova scritta relativa alle competenze di LINGUE STRANIERE

La prova scritta di lingue straniere (DM 741/2017, articolo 9) è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria (francese) e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria).

La traccia si riferisce a:

- questionario di comprensione di un testo

LA PROVA DI LINGUE STRANIERE AVRÀ LA DURATA DI 4 ORE così suddivise: 90 minuti per la prova di Inglese + 90 minuti per la seconda lingua comunitaria.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI LINGUE STRANIERE in allegato

5.4 Colloquio

Il colloquio (DM 741/2017, articolo 10) è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

Il colloquio, condotto collegialmente dalla sottocommissione, è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di educazione civica.

La prova si svilupperà in modo differenziato in base alla conoscenza che la Commissione possiede relativamente al percorso e alla realtà d'apprendimento scolastico dell'allievo, al fine di creare un'atmosfera favorevole alla piena espressione delle abilità e delle capacità del candidato, per limitare gli effetti negativi dei condizionamenti emozionali che potrebbero influire sulla stessa esperienza d'esame. Al colloquio interdisciplinare è attribuito un voto espresso in decimi.

Il percorso di preparazione al colloquio dovrà tenere conto delle indicazioni fornite dal consiglio di classe nel mese di aprile, secondo una traccia definita dai Consigli di classe.

Nella fase del colloquio l'alunno dovrà dimostrare di saper:

1. individuare legami significativi tra i contenuti;
2. collegare le conoscenze;
3. esporre in modo chiaro, utilizzando il linguaggio delle discipline;
4. argomentare ed elaborare riflessioni personali;
5. interagire con la Commissione, dialogando rispetto alle sollecitazioni ricevute (nel dettaglio: motivare le scelte fatte, descrivere le fasi di lavoro, ripercorrere il lavoro svolto, riflettere su di esso indicando le difficoltà incontrate ed individuando punti di forza e di debolezza);
6. dimostrare i livelli di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze di educazione civica;

TRACCIA PER LO SVILUPPO DEL COLLOQUIO ORALE in allegato

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE in allegato

5.5 Candidati con disabilità

Per gli alunni con disabilità, la prova orale e la valutazione finale saranno definite sulla base del Piano Educativo Individualizzato.

Candidati con DSA/BES/NAI

La Commissione d'esame terrà in debita considerazione gli elementi informativi forniti dai singoli Consigli di Classe relativamente a ciascun candidato, e in particolar modo i dispositivi, le strategie didattiche e le forme di valutazione utilizzati durante i percorsi di apprendimento. A partire dalla documentazione presente nella scuola e dagli elementi informativi forniti dai singoli Consigli di Classe, le prove e la valutazione finale saranno definite sulla base del piano didattico personalizzato. Per gli alunni stranieri verranno utilizzate misure di accompagnamento, così come previsto dalla C.M. 24/2006, tenendo conto dei percorsi personali degli alunni; per la valutazione di questi alunni si prenderanno in considerazione anche il percorso effettuato, i passi realizzati, gli obiettivi possibili e, soprattutto, le potenzialità dimostrate.

5.6 Valutazione finale

La votazione finale (DM 741/2017, articolo 13) è espressa in decimi ed è determinata dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio (senza arrotondamenti). Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio.

Solo il voto finale, così calcolato, sarà arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.

L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi. Gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici tramite Registro Elettronico. Per i candidati che non superano l'esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura "esame non superato", senza esplicitazione del voto finale conseguito.

5.7 Attribuzione della lode

Il DM n. 741 del 3/10/2017 prevede l'attribuzione della lode ai candidati che hanno conseguito un voto di dieci/decimi, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.

"Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore

o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio". (art.13 DM 741/2017)

Il voto così determinato è arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.

A coloro che conseguono un punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della Commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità. L'attribuzione della lode è determinata secondo i criteri deliberati dal Collegio Docenti:

- **Voto di ammissione:** pari a nove/10 (attribuito senza arrotondamenti per eccesso) o dieci/10;
- **Percorso Triennale:** Viene considerato l'intero percorso scolastico, il voto di ammissione e la qualità delle prove d'esame.
- **Competenze e Comportamento:** verranno valutati la maturità personale, la capacità di argomentazione, il pensiero critico e un comportamento impeccabile o eccellente. (non solo nella classe terza).
- **Votazione:** aver ottenuto 10 in **tutte** le prove scritte e all'orale, se il voto di ammissione è nove/10 o dieci/10; nel caso in cui una/due delle prove d'esame abbia ottenuto un punteggio di nove/10 è necessario che l'alunno sia stato ammesso con un voto pari a dieci/10.
 - 1) Esempio 9,50
 - 2) Esempio 9,87 con una prova
 - 3) Esempio 9,75 con due prove